

# ATTUALITÀ

---

**ALESSANDRO MELCHIONDA**

## **Il nuovo assetto normativo per la “lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”\***

Lo scritto sviluppa una analisi delle innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 195 dell'8 novembre 2021, recante disposizioni di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 in materia di “lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”.

*The new regulatory plan for ‘combating money laundering through criminal law’\*.*

The paper develops an analysis of the innovations introduced by Legislative Decree No. 195 of 8 November 2021, on the implementing provisions of Directive (EU) 2018/1673 on ‘combating money laundering through criminal law’.

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. Il quadro di più ampia rilevanza “europea” delle attività di riciclaggio e gli obiettivi di disciplina della Direttiva (UE) 2018/1673. - 3. I profili di novità introdotti con il Decreto Legislativo n. 195/2021. - 4. Riflessi sistematici e questioni interpretative del nuovo assetto di disciplina: a) La limitata (e forse incongrua) estensione dei “reati-presupposto” al settore delle “contravvenzioni”. - 5. (*segue*): b) La dubbia individuazione di “delitti colposi” suscettibili di generare proventi illeciti concretamente “riciclabili”. - 6. (*segue*): c) L’attuale dimensione necessariamente “dolosa” dei reati di riciclaggio e la mantenuta irrilevanza del “riciclaggio colposo”. - 7. (*segue*): d) Gli ulteriori profili di criticità tecnica e di asimmetria sanzionatoria nella disciplina dei fatti di “particolare tenuità”, nella correlazione con attività di “criminalità organizzata” e nella previsione dell’“autoriciclaggio”. - 8. Osservazioni conclusive.

1. *Premessa.* Con l’emanazione della Direttiva (UE) 2018/1673 l’Unione Europea ha disegnato un quadro molto ampio ed articolato di prescrizioni destinate ad imporre ai singoli Stati membri l’adozione di interventi mirati a dare corso a quella che è stata espressamente definita quale azione di “lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”.

Si è trattato di una presa di posizione particolarmente ferma ed incisiva e che, nel contempo, ha rappresentato anche una tra le più importanti occasioni di intervento penale diretto da parte del legislatore europeo.

Il termine ultimo per dare attuazione a questa Direttiva era stato fissato alla data del 3 dicembre 2020 e, come è noto, l’Italia aveva maturato un grave ritardo nell’ottemperare a tale specifico obbligo comunitario. Il processo di at-

---

\* Contributo destinato agli *Studi in onore di Nicola Mazza*.

tuazione della Direttiva è stato infatti portato a conclusione solo con il recente Decreto Legislativo n. 195 dell'8 novembre 2021 e solo dopo che lo Stato italiano era stato informato dell'avvio di una esplicita procedura d'infrazione azionata nei suoi confronti, da parte dalla Commissione europea, a norma di quanto previsto dall'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione<sup>1</sup>.

Fermo questo innegabile ritardo, sul piano sostanziale la legislazione italiana previgente era però già caratterizzata da una disciplina che, nel suo complesso, poteva considerarsi ampiamente conforme agli obblighi di intervento dettati nel 2018 dall'Unione Europea. Non a caso, infatti, nel loro insieme le innovazioni introdotte con il Decreto Legislativo n. 195/2021 sono apparse a molti abbastanza circoscritte e limitate<sup>2</sup>.

Con questo intervento sono state comunque apportate modifiche ed elementi di novità, che necessitano oggi di essere attentamente considerati e valutati nel contesto dell'assetto complessivo che viene oggi ad assumere questa nuova disciplina globale in materia di riciclaggio.

*2. Il quadro di più ampia rilevanza "europea" delle attività di riciclaggio e gli obiettivi di disciplina della Direttiva (UE) 2018/1673.* Per meglio comprendere contenuti e concreta portata applicativa della recente riforma italiana è allora senz'altro opportuno prendere le mosse dagli aspetti salienti della Diret-

---

<sup>1</sup> La stretta necessità di trovare una soluzione in grado di frenare questa procedura di infrazione risulta espressamente ricordata anche nella relazione illustrativa dello *Schema di decreto legislativo* trasmesso dal Governo alla Presidenza del Senato in data 6 agosto 2021: v. [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 13 agosto 2021.

<sup>2</sup> Sul punto, con riferimento all'iniziale schema di decreto legislativo v. in particolare BELLAGAMBA, *In dirittura d'arrivo la riforma del riciclaggio: alcune proposte di modifica per andare oltre il mancato recepimento della direttiva europea*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 11 ottobre 2021; GIUNTA, *L'Europa chiede un ulteriore giro di vite nel contrasto del riciclaggio*, in *Discrimen*, 2021, 353 ss.; MORABITO, *Lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: analisi e considerazioni*, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 27 settembre 2021, 1 ss. Con riferimento al definitivo Decreto Legislativo n. 195/2021 v. altresì BELLAGAMBA, *La riforma del riciclaggio è legge: un'occasione mancata per andare oltre il mero recepimento della direttiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 445 ss.; CRIMI, *Lotta al riciclaggio: in G.U. il D.Lgs. n. 195/2021*, in *Quotidiano Giuridico*, 2 dicembre 2021; PESTELLI, *Riflessioni critiche sulla riforma dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 8 dicembre 2021, 49 ss.; SANTORIELLO, *Dalla modifica delle fattispecie in tema di riciclaggio ad un'ipotesi di responsabilità a tutto campo per gli enti collettivi?*, in *Rivista231*, 2022, 2, 9 ss. In argomento, più di recente v. altresì *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, opera ideata da Musco con il contributo di Ardito e Martuscelli, Bologna, 2022; nonché CIVELLO, *Autoriciclaggio: teoria e prassi*, Torino, 2022.

tiva (UE) 2018/1673, alla quale si è così inteso dare compiuta e completa attuazione.

Da questo punto di vista un primo dato di rilievo è innanzi tutto collegato alla particolare ampiezza con la quale la Direttiva (UE) 2018/1673 aveva fissato i confini di rilevanza di ciò che, in quella sede, era stato considerato con la nozione di “riciclaggio”.

Con questa Direttiva, infatti, l’Unione Europea aveva puntualizzato con massima chiarezza che lo spazio di intervento era stato calibrato su di un fenomeno criminale identificato in termini più ampi di quanto non fosse formalmente ravvisabile sulla sola scorta di quella più specifica fattispecie del reato di “*Riciclaggio*”, che, inizialmente introdotta nel nostro ordinamento già a partire dall’anno 1978, fu poi ulteriormente corretta e così espressamente denominata nell’anno 1990. In termini conformi, in verità, sia ad indicazioni già presenti anche in precedenti prese di posizione<sup>3</sup>, sia in altre fonti della disciplina italiana già in vigore<sup>4</sup>, questo più ampio quadro d’insieme era apprezzabile soprattutto alla luce di quanto previsto dall’art. 3 della Direttiva (UE) 2018/1673, con il quale, nel concetto europeo di “riciclaggio” penalmente rilevante, erano state ricomprese le seguenti condotte:

«a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia

---

<sup>3</sup> In effetti, come è stato osservato (v. MORABITO., *op. cit.*, 5), la definizione europea di riciclaggio è sempre stata molto ampia ed estesa alla considerazione «di tutte le varie condotte di *placement, layering* ed *integration*. La condotta integrante la nozione nostrana di ricettazione, infatti, era già contenuta sin nella prima direttiva antiriciclaggio 91/308/CEE, laddove all’art. 1 venivano definite come azioni costituenti riciclaggio anche “*l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della ricezione, che i beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività*”. Ciò in conformità a quanto definito dalla Convenzione di Vienna del 1988 (art. 3) e dalla Convenzione di Strasburgo del 1990 (art. 6). La nozione ampia di riciclaggio vincolante per gli Stati membri è stata poi ribadita in tutte le direttive AML approvate negli anni successivi».

<sup>4</sup> V. in particolare la definizione del concetto di “riciclaggio”, che è prevista all’art. 2 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione». Sul punto, proponendo una precipua rilettura storica del percorso che ha contrassegnato l’evoluzione normativa in chiave comparata della nozione di “riciclaggio”, v. DI VIZIO, *Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio*, in *Quaderni dell’antiriciclaggio*, 2017, 1 ss.

*coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;*

*b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un'attività criminosa;*

*c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un'attività criminosa».*

Fermo il già esplicito richiamo alla necessità di dare rilievo solo a condotte realizzate con la “consapevolezza” della provenienza illecita dei beni di volta in volta considerati, di particolare importanza risultava altresì l'ulteriore precisazione, con la quale si specificava di attribuire rilevanza penale a queste condotte solo se commesse “intenzionalmente” (v. art. 3, par. 1). Si rimetteva, invece, alla libera valutazione degli Stati membri la possibilità di adottare altre misure necessarie per garantire che le condotte sopra indicate potessero essere considerate come penalmente rilevanti anche quando «l'autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un'attività criminosa» (v. art. 3, par. 2).

La stessa Direttiva prevedeva, inoltre, una specifica esclusione per i casi di «riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione», in quanto settore già posto ad oggetto delle più specifiche disposizioni della Direttiva (UE) 2017/1371 del 5 luglio 2017, recante norme per la “*Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*” (c.d. Direttiva PIF), norme che hanno poi trovato attuazione nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020<sup>5</sup>.

Proiettata sulla disciplina della legislazione già vigente in Italia, questa più ampia dimensione della nozione di “riciclaggio” consentiva, quindi, di abbracciare un quadro di riferimenti normativi che, oltre alla sicura considera-

---

<sup>5</sup> Sul quale v. BASILE, *Brevi note sulla nuova Direttiva PIF*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 63 ss.; CORSARO-ZAMBRINI, *Il recepimento della Direttiva PIF e le novità in materia di reati contro la pubblica amministrazione e reati tributari. L'ulteriore ampliamento dei reati presupposto per la responsabilità degli enti*, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 21 luglio 2020, 7-8.

zione del reato di “*Riciclaggio*”, così come previsto all’art. 648 bis c.p., si estendeva altresì al coinvolgimento del reato di “*Ricettazione*”, ex art. 648 c.p., a quello di “*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*”, ex art. 648-ter c.p. ed a quello di “*Autoriciclaggio*” di cui all’art. 648-ter.1 c.p. Poteva al contrario considerarsi esclusa da questo ambito la contravvenzione di “*Acquisto di cose di sospetta provenienza*”, ex art. 712 c.p., ma solo in ragione del fatto che, come già era stato riconosciuto con una importante decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, l’applicabilità di questa fattispecie deve considerarsi circoscritta a comportamenti non sorretti da dolo, anche solo eventuale<sup>6</sup>.

Altro profilo di sicura importanza della Direttiva emergeva poi dalla specifica qualificazione del “riciclaggio”, quale fenomeno criminale che, unitamente al finanziamento del terrorismo ed alla criminalità organizzata, si riteneva doveroso contrastare mediante il diritto penale, in quanto dannoso per «l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario» e tale perciò da costituire «una minaccia per il mercato interno e la sicurezza interna dell’Unione»<sup>7</sup>.

Ben chiari erano, quindi, anche gli obiettivi e le finalità della Direttiva, principalmente identificabili in un’esigenza di armonizzazione complessiva dei singoli ordinamenti nazionali, da perseguirsi sia mediante la previsione di fattispecie incriminatrici sufficientemente omogenee tra loro, sia attraverso l’adozione di regole generali atte ad evitare l’insorgere di ostacoli applicativi ogni qual volta, come peraltro avviene molto di frequente, la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di riciclaggio venga a trovarsi ancorata a fatti commessi in modo frazionato nel territorio di più Stati membri.

Sul piano della armonizzazione sostanziale delle singole fattispecie, i profili maggiormente valorizzati dalla Direttiva erano soprattutto tre:

1) in primo luogo si attribuiva importanza alla descrizione delle condotte di riciclaggio, per la quale si imponeva agli Stati membri di uniformarsi alla più ampia nozione di riciclaggio, così come già sopra evidenziata con il richiamo

---

<sup>6</sup> Questo, come noto, il principio affermato da Cass., Sez. un., 26 novembre 2009, n. 12433, in *Cass. pen.*, 2010, 2548 ss., con nota di DONINI, *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le sezioni unite riscoprono l’elemento psicologico*, e in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 300 ss., con nota di DEMURO, *Il dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione*.

<sup>7</sup> V. Direttiva (UE) 2018/1673, “1° considerando”.

delle condotte meglio descritte nell'elencazione dettata all'art. 3 della Direttiva;

2) in secondo luogo veniva sottolineata l'esigenza di prestare attenzione alla definizione delle attività criminose richiamate quali "reati-presupposto" del riciclaggio, aspetto in relazione al quale si segnalava agli Stati membri la necessità di adottare soluzioni «sufficientemente uniformi», assicurando la considerazione di «tutti i reati punibili con una pena detentiva» e senza «distinguere tra situazioni in cui il bene deriva direttamente dall'attività criminosa e situazioni in cui deriva indirettamente dall'attività criminosa, in linea con l'ampia definizione di "provento" di cui alla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»;

3) in terzo luogo si considerava il piano sanzionatorio, imponendo agli Stati, come di consueto, l'adozione di «sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive», ma nel contempo stabilendo come obbligatorie la predeterminazione di «una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni», l'adozione di «sanzioni o misure addizionali» per le persone fisiche responsabili di reati di riciclaggio» e la previsione di alcune più specifiche circostanze aggravanti (in particolare, quando il reato risulti commesso «nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI», nonché quando «l'autore del reato è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849 ed ha commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale»).

Ad ulteriore completamento della disciplina sostanziale la Direttiva fissava poi l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere la punibilità per i reati di "riciclaggio" anche quando commessi da soggetto responsabile per lo stesso reato-presupposto ed aggiungeva la necessità di una espressa punibilità dei casi di concorso e tentativo, nonché la previsione della responsabilità diretta delle persone giuridiche.

Sul piano della applicazione concreta, infine, venivano dettate regole volte, come detto, a semplificare l'accertamento processuale dei reati di riciclaggio e ad evitare quell'insieme di problematiche potenzialmente apprezzabili ogni qual volta l'integrazione della fattispecie criminosa potesse venirsi a realizzare sul territorio di più Stati. Si impegnavano così gli Stati membri ad adottare

soluzioni idonee a garantire l'accertamento del c.d. reato-presupposto, sia in assenza di una previa sentenza di condanna, sia senza la necessità di determinarne «tutti gli elementi fattuali o tutte le circostanze relative a tale attività criminosa, compresa l'identità dell'autore», sia imponendo l'eliminazione di limiti alla punibilità del reato anche se commesso nel territorio di altro Stato membro o di un paese terzo.

3. *I profili di novità introdotti con il Decreto Legislativo n. 195/2021.* Di certo, attraverso le molte riforme in materia di riciclaggio che sono state introdotte in Italia a partire dall'anno 1978, il quadro normativo nazionale poteva dirsi già largamente conforme a questi nuovi obblighi comunitari<sup>8</sup>.

Così, in particolare, sul piano della disciplina sostanziale, tutte le condotte di “riciclaggio” indicate all'art. 3 della Direttiva (UE) 2018/1673 già trovavano diretta considerazione nelle fattispecie di “*Ricettazione*”, ex art. 648 c.p., di “*Riciclaggio*”, ex art. 648 bis c.p., e di “*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*”, ex art. 648-ter c.p., e con previsioni sanzionatorie conformi ai limiti minimi imposti dal legislatore europeo. Ed anche l'obbligo di stabilire la necessaria punibilità di chi fosse responsabile dello stesso reato-presupposto era già stato ottemperato con la previsione, a partire dal gennaio 2015, del nuovo delitto di “*Autoriciclaggio*” di cui all'art. 648-ter.1 c.p.<sup>9</sup> pienamente conformi alle indicazioni della Direttiva risultavano altresì le norme in tema di punibilità del tentativo e del concorso di persone, nonché quelle sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche.

Al netto di altri difetti tecnico-sistematici, sui quali si avrà modo di meglio riferire nel prosieguo, il settore sul quale ancora si registravano evidenti difformità di disciplina era soprattutto quello relativo all'ambito delle “attività criminali” che l'art. 2 della Direttiva (UE) 2018/1673 imponeva di considerare quali reati-presupposto del riciclaggio. Ed è proprio su questo piano che è ora

---

<sup>8</sup> Per una sintesi essenziale di questo percorso normativo sia qui consentito rinviare a quanto riferito in MELCHIONDA, *El blanqueo de dinero en Italia. Legislación y jurisprudencia*, in *VIII Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero*, a cura di Abel Souto-Lorenzo Salgado-Sánchez Stewart, Valencia, 2021, 549 ss.

<sup>9</sup> Di recente, per una completa disamina dell'iter normativo che ha portato all'introduzione di questa fattispecie v. per tutti CIVELLO, *op. cit.*, 1 ss.

intervenuto con maggiore rilevanza il nuovo Decreto Legislativo n. 195/2021, apportando modifiche differenziate alle singole figure di reato sopra indicate e con l'effetto complessivo di ampliare l'applicabilità delle relative fattispecie, sia ai casi nei quali il reato-presupposto abbia ad identificarsi con un qualunque delitto (sia esso doloso, od anche solo colposo), sia all'ipotesi che il reato-presupposto sia ravvisabile in una contravvenzione, in questo caso però limitando l'ambito di rilevanza ai soli illeciti contravvenzionali sanzionati con la pena dell'arresto superiore nel massimo ad un anno, ovvero nel minimo a sei mesi.

In linea con questa modifica, è stato corretto anche l'ultimo comma dell'art. 648 c.p., relativo al delitto di "*Ricettazione*", stabilendo ora (ma con previsione espressamente richiamata e quindi valida per tutte le altre figure di reato) la piena applicabilità di ogni singola fattispecie anche nel caso di non imputabilità, o di non punibilità dell'autore del «reato» dal quale derivino i beni oggetto della condotta illecita, ovvero nel caso di improcedibilità di tale «reato» (in entrambi i casi prima si parlava solo di «delitto»).

Parallelamente, all'interno della disciplina di ognuna delle suddette fattispecie incriminatrici (con l'aggiunta in tutte di un nuovo secondo comma), questo più ampio quadro di applicabilità viene accompagnato dalla previsione di cornici edittali di pena a loro volta diversificate a seconda, per l'appunto, che la provenienza illecita dei beni derivi da un delitto, ovvero da una delle contravvenzioni caratterizzate dalla segnalata pena massima o minima.

Ulteriori profili di novità sono poi stati introdotti, sempre sul piano della determinazione delle cornici edittali di pena, inserendo anche nell'art. 648 c.p., relativo al delitto di "*Ricettazione*" (attuale comma 3), una circostanza aggravante ad effetto comune, identica a quella già prevista per tutte le altre fattispecie sopra indicate, per l'ipotesi che il fatto venga «commesso nell'esercizio di un'attività professionale». Il quadro edittale della pena prevista per quest'ultimo delitto è stato inoltre ulteriormente articolato (attuale comma 4), con la previsione di una doppia diversa cornice edittale, sempre a seconda della natura del reato-presupposto, nel caso che il fatto presenti le caratteristiche della «particolare tenuità».



A parte altri aspetti di minore rilevanza e di portata meramente sanzionatoria e definitoria<sup>10</sup>, un'ultima modifica ha interessato il piano di più generale applicabilità nello spazio delle fattispecie di riferimento. In questo caso, l'intervento legislativo è stato circoscritto ai delitti di "Ricettazione" e di "Autoriciclaggio", inserendo un richiamo esplicito agli artt. 648 e 648-ter.1 c.p. nell'ambito dell'ultimo comma dell'art. 9 c.p. e con riferimento alle figure di reato per le quali (così come già previsto per i delitti di corruzione di incaricato di pubblico servizio ex artt. 320 e 321 c.p. e di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p.) si può procedere per la punizione di fatti commessi all'estero da cittadino italiano anche in assenza della richiesta del Ministero della giustizia, ovvero di istanza o querela della persona offesa.

Nel quadro dei primi commenti a quest'ultimo intervento di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 è stato fornito un bilancio tendenzialmente positivo della riforma<sup>11</sup>, non foss'altro per il riconosciuto superamento di quei principali profili di ancora insufficiente armonizzazione comunitaria, che avevano portato all'avvio della procedura d'infrazione azionata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano, a norma di quanto previsto dall'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione.

I riflessi sistematici delle scelte ora accolte dalla normativa nazionale denotano tuttavia un quadro di insieme che permane foriero di svariati profili di criticità e con risvolti, in taluni casi, potenzialmente suscettibili anche di dare corso a nuove questioni di legittimità costituzionale.

Rivediamo comunque nel dettaglio gli aspetti più rilevanti di queste perduranti situazioni di problematicità.

*4. Riflessi sistematici e questioni interpretative del nuovo assetto di disciplina:*  
a) *La limitata (e forse incongrua) estensione dei "reati-presupposto" al settore delle "contravvenzioni".* Come già segnalato, il punto sul quale era maggior-

---

<sup>10</sup> Una modifica particolare è stata inserita nella disciplina del delitto di "Autoriciclaggio", laddove è stata trasformata in circostanza "ad effetto comune" l'ipotesi attenuante già prevista nel caso che il reato-presupposto sia delitto punito con pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni ed è stato sostituito con il riferimento all'art. 416-bis.1 c.p. il precedente richiamo al testo di legge che aveva introdotto quest'ultima disposizione.

<sup>11</sup> V. *supra* i riferimenti bibliografici citati alla n. 2.

mente atteso e necessario l'intervento correttivo del legislatore nazionale era senz'altro quello connesso all'ampliamento dei c.d. reati-presupposto e, come detto, il problema è stato direttamente affrontato mediante la rilevata inclusione generalizzata tra questi sia dei delitti colposi, sia delle contravvenzioni (pur se limitate, come visto, a quelle sanzionate con la pena dell'arresto superiore nel massimo ad un anno, ovvero nel minimo a sei mesi).

La novità apre, però, spazio ad alcuni profili di potenziale problematicità. Da un lato, con riferimento alla considerazione della disciplina in concreto applicabile rispetto alle residue contravvenzioni così rimaste escluse dall'intervento di adeguamento comunitario della normativa nazionale; sotto altro profilo, in relazione alla individuazione di "delitti colposi" suscettibili di generare proventi illeciti concretamente "riciclabili"; ed infine ancora, con riguardo alla puntualizzazione dell'elemento soggettivo oggi richiesto per l'integrazione dei reati "lato sensu" di riciclaggio.

Partiamo dal primo aspetto.

In linea con il ribadito obiettivo di armonizzazione delle singole legislazioni nazionali, l'obbligo di ampliamento della sfera dei reati-presupposto assumeva prioritaria importanza soprattutto in una prospettiva di natura eminentemente pratica, apprezzabile come detto nella necessità di evitare che, a causa della struttura bifasica tipica di tutte le condotte "lato sensu" di riciclaggio, la difformità di disciplina nella identificazione del reato generativo dei beni di provenienza illecita potesse porsi quale ostacolo alla punibilità di condotte di riciclaggio commesse in territori statali diversi<sup>12</sup>. Da questo punto di vista, pertanto, le modifiche introdotte alla previgente formulazione dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. necessitano di essere intese e valutate soprattutto in questa dimensione pratica di rilevanza prettamente oggettiva e transnazionale.

---

<sup>12</sup> Il punto è particolarmente sottolineato anche nell'ambito del "5° considerando" della Direttiva (UE) 2018/167, laddove si ribadisce con forza che: «La definizione delle attività criminose che costituiscono reati-presupposto del riciclaggio dovrebbe essere sufficientemente uniforme in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che tutti i reati punibili con una pena detentiva ai sensi della presente direttiva siano considerati reati-presupposto del riciclaggio». Sulle problematiche conseguenti alla precedente disciplina italiana v. in particolare SIENA-GIANFELICI, *Riciclaggio e proventi di reato commesso all'estero. Profili problematici*, in *Riv. pen.*, e ora anche in *Discrimen*, 2021.

Come è stato osservato, «il legislatore delegato supera così *per tabulas* le dispute dottrinali passate e gli orientamenti giurisprudenziali pregressi che escludevano la configurabilità delle fattispecie criminose sopra indicate in caso di reati presupposto di natura contravvenzionale»<sup>13</sup>. L'assunto ha parimenti consentito di sottolineare che, «anche in relazione ai beni provenienti da contravvenzione, possano ritenersi validi gli stessi criteri già elaborati dalla giurisprudenza in relazione ai delitti presupposto (ora espressamente estesi, come detto, anche a quelli colposi), vale a dire che le contravvenzioni presupposto rilevino a prescindere se siano dolose o colpose ex art. 42, comma 4, c.p. ovvero se siano offensive o meno di beni patrimoniali»<sup>14</sup>.

Ancorché così più allineata al modello di disciplina imposto dall'ordinamento comunitario, sul piano nazionale l'innovazione non pare destinata a generare spazi di effettiva maggiore ampiezza delle fattispecie di riferimento, atteso che, al lato pratico, appaiono molto poche le contravvenzioni ed i delitti colposi che potrebbero generare proventi illeciti suscettibili di successive condotte di riciclaggio. Così, ad esempio, nel campo delle contravvenzioni previste dal codice penale, un caso ipotetico potrebbe essere colto nella fattispecie di cui all'art. 678 c.p., relativa a "*Fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti*", ovvero in quella di cui all'art. 695 c.p., relativa a "*Fabbricazione e commercio non autorizzato di armi*", ed in quella di cui all'art. 696 c.p., relativa alla "*Vendita ambulante di armi*"<sup>15</sup>. Come è dato subito notare, si tratta però di ipotesi di scarsissimo, se non inesistente rilievo pratico, tant'è che, come è stato parimenti osservato, la loro stessa considerazione appare più verosimilmente destinata «ad occupare le aule universitarie o convegnistiche di quelle giudiziarie»<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> PESTELLI, *op. cit.*, 52.

<sup>14</sup> Così ancora PESTELLI, *op. cit.*, 52, richiamando quanto affermato da Cass., Sez. un., 28 marzo 2001, n. 22902, in *CED*, rv. 218872, che, in tema di rapporti tra il delitto di "*Ricettazione*" e quello di "*Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento*" (con riferimento alla condotta di "acquisizione" oggi punita dall'art. 493-ter, comma 1, seconda parte, c.p.), aveva ritenuto integrata la prima fattispecie nel caso in cui le carte di credito o di pagamento fossero provenienti da delitto, circoscrivendo la seconda all'ipotesi in cui la provenienza di tali cose fosse ricollegabile ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale.

<sup>15</sup> Per una più ampia indicazione esemplificativa v. GIUNTA, *op. cit.*, 353.

<sup>16</sup> BELLAGAMBA, *In dirittura d'arrivo*, cit., § 2; e ora ID., *La riforma*, cit., 447.

Un rilievo applicativo forse maggiore potrebbe, invece, essere colto con riferimento alle contravvenzioni in materia ambientale previste dal c.d. “Codice dell’ambiente” ed in particolare con riguardo a quella relativa alla “*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*” (ex art. 256 D.Lgs. n. 152/2006).

Pur a fronte di una limitata rilevanza applicativa del dato di novità, quest’ultimo esempio ben si presta anche a meglio considerare un riflesso di maggiore problematicità, che è stato colto proprio nella specifica decisione del legislatore italiano di circoscrivere la sfera delle “contravvenzioni” rilevanti nell’ottica della nuova disciplina sul riciclaggio a quelle sanzionate con l’indicato limite di pena dell’arresto superiore nel massimo ad un anno, ovvero nel minimo a sei mesi.

L’ipotesi che un provento illecito possa derivare da quest’ultima tipologia di contravvenzioni è oggi considerata al secondo comma di tutte le disposizioni qui rilevanti (e quindi nell’ambito degli artt. 648, 648 bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.) ed è disciplinata con formula legislativa in forza della quale si stabilisce che, «quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita» con sanzione ricompresa in tali limiti edittali, allora «la pena è della reclusione da... a...», pena a sua volta predeterminata mediante la previsione di una cornice edittale autonoma ed attenuata rispetto a quella altrimenti stabilita in via ordinaria per la corrispondente fattispecie avente ad oggetto proventi derivanti da delitto.

Innanzitutto, la formulazione di questa nuova ipotesi attenuata, così rispettivamente affiancata ai delitti di “*Ricettazione*”, “*Riciclaggio*”, “*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*” e “*Autoriciclaggio*”, ha subito suscitato alcune incertezze in ordine alla natura giuridica della relativa fattispecie. Alcune voci si sono infatti schierate subito a favore della natura autonoma della corrispondente figura delittuosa<sup>17</sup>, altri hanno viceversa riscontrato gli estremi di una mera circostanza attenuante, seppur “indipendente”<sup>18</sup>.

Ferma la prioritaria necessità (imposta dallo stesso principio di legalità) di dare rilievo alla classificazione in concreto effettivamente ricollegabile alla c.d.

<sup>17</sup> In questo senso v. GIUNTA, *op.cit.*, 353; PESTELLI, *op. cit.*, 52.

<sup>18</sup> Questa la diversa opinione di BELLAGAMBA, *In dirittura d’arrivo*, cit., § 2; e ora ID., *La riforma*, cit., 448.

*voluntas legislatoris*, la ricerca di indici normativi utili alla soluzione del quesito è, come sempre, vana e poco affidabile<sup>19</sup>. Scarsamente rilevante è perciò, a questo fine, sia la dimensione autonoma della cornice edittale di pena, sia l'assenza di un rapporto di specie a genere dei rispettivi elementi differenziali (vale a dire: la provenienza da delitto o da contravvenzione dell'oggetto materiale del reato).

Nell'insieme appare però più convincente il riconoscimento della natura autonoma della fattispecie attenuata: innanzi tutto, perché si tratta di una nuova disposizione di legge, che porta in concreto ad ampliare la sfera dei fatti oggi penalmente rilevanti e che perciò, proprio perché insuscettibile di poter comportare effetti sanzionatori di tipo retroattivo, mal si presta ad essere classificata quale mera circostanza attenuante di delitto già precedentemente previsto e, come tale, direttamente applicabile anche a fatti pregressi all'ultima riforma<sup>20</sup>; ed inoltre perché è questa la soluzione che appare anche più corrispondente alla reale volontà legislativa<sup>21</sup>, come può evincersi dalla apposita previsione di una doppia e separata cornice edittale di pena, l'una riferita al caso di beni di provenienza "delittuosa", l'altra valida invece nel caso di beni di provenienza "contravvenzionale", che è stata inserita nella ulteriore disposizione attenuante applicabile «se il fatto è di particolare tenuità» e che risulta ora prevista all'art. 648, comma 4, c.p., per il delitto di "Ricettazione"<sup>22</sup>.

In coerenza con il riconoscimento della natura autonoma di queste nuove ipotesi delittuose "attenuate" riferite a beni di provenienza contravvenzionale, va, quindi, preso atto dei conseguenti riflessi in tema di bilanciamento di

---

<sup>19</sup> Sull'assenza di criteri certi nella distinzione tra circostanze ed elementi costitutivi di figure autonome di reato sia qui consentito il rinvio a quanto più diffusamente precisato in MELCHIONDA, *Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica*, Padova, 2000, 558 ss.

<sup>20</sup> Più che quale criterio meramente formale, è pertanto in questa specifica prospettiva concreta che ci pare corretto riconoscere più univoco rilievo alla segnalata assenza di un rapporto di specie a genere tra le due fattispecie.

<sup>21</sup> Rilevante, in questo senso, appare anche la puntualizzazione contenuta nella citata relazione illustrativa dello *Schema di decreto legislativo* trasmesso dal Governo alla Presidenza del Senato in data 6 agosto 2021 (v. [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 13 agosto 2021, 5), laddove si è espressamente dato atto della scelta di introdurre «una disciplina sanzionatoria differenziata (di minor rigore) in relazione alle singole fattispecie incriminatrici (...), per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o minimo a sei mesi».

<sup>22</sup> Con conclusione favorevole al riconoscimento della natura autonoma della fattispecie v. ora anche CIVELLO, *op. cit.*, 315 ss.

eventuali circostanze eterogenee: la più lieve cornice edittale di pena oggi prevista al secondo comma degli artt. 648, 648 bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. troverà pertanto necessaria applicazione, sia nel caso in cui possa essere riscontrata la specifica circostanza aggravante stabilita al terzo comma degli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p., qualora il fatto sia «commesso nell'esercizio di un'attività professionale», sia laddove venga in considerazione un'altra circostanza aggravante «comune»<sup>23</sup>.

Come detto, però, la scelta legislativa di circoscrivere la sfera dei reati-presupposto di natura contravvenzionale alle sole ipotesi sanzionate con l'indicato limite di pena dell'arresto superiore nel massimo ad un anno, ovvero nel minimo a sei mesi ha suscitato altre perplessità ed incertezze proprio con riferimento alla disciplina oggi applicabile per tutte le residue contravvenzioni.

Nella specie, in effetti, il legislatore italiano non era obbligato ad inserire tale limite edittale, trattandosi di limite indicato all'art. 2, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2018/1673 solo quale soglia minima di intervento e ben potendosi optare anche per una scelta di più ampia estensione a tutte le fattispecie contravvenzionali.

Come è stato concretamente rilevato<sup>24</sup>, la soluzione oggi adottata con il Decreto Legislativo n. 195/2021 apre così spazio a nuovi problemi, nella specie apprezzabili soprattutto con riguardo alla disciplina applicabile nel caso del delitto di «*Ricettazione*» ed alla parallela contravvenzione c.d. di «*Incauto acquisto*» prevista dall'art. 712 c.p. Già prima della riforma, in effetti, era formalmente ipotizzabile l'incauto acquisto di un bene proveniente da una contravvenzione. Al di là delle dispute dottrinali circa la diretta riconducibilità di tali ipotesi alla stessa figura della «*Ricettazione*» (pur formalmente circoscritta ai soli beni di provenienza delittuosa)<sup>25</sup>, in tempi più recenti la linea di demarca-

---

<sup>23</sup> Richiama opportunamente questo riflesso PESTELLI, *op. cit.*, 52, il quale sottolinea anche l'ulteriore rilevanza della natura autonoma di questo nuovo «delitto attenuato» anche con riguardo ai fini del computo dei termini di prescrizione.

<sup>24</sup> V. PESTELLI, *op. cit.*, 53 ss. Sulla questione v. ora anche BELLAGAMBA, *La riforma*, cit., 447.

<sup>25</sup> Come noto, l'applicabilità del delitto di ricettazione anche a beni provenienti da una contravvenzione è tesi che, pur se mai riscontrata in giurisprudenza, aveva trovato sostegno soprattutto nell'originaria motivazione di PECORELLA, *Ricettazione*, in *Noviss. dig. it.*, XV, Torino, 1968, 936, in seguito poi condivisa anche da altra autorevole dottrina: per tutti v. MANTOVANI, *Diritto penale, Delitti contro il patri-*

zione tra le due fattispecie era stata principalmente fissata sul rilievo della componente soggettiva del fatto, atteso che, come già ricordato, a seguito dell'importante decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite intervenuta nell'anno 2009, l'applicabilità della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. era stata di fatto circoscritta a comportamenti non sorretti da dolo, anche solo eventuale<sup>26</sup>. Ad oggi, però, le modifiche introdotte nell'art. 648 c.p. portano nella sfera del delitto di "*Ricettazione*" anche la rilevanza di condotte dolose aventi ad oggetto proventi illeciti derivanti da contravvenzioni punite con pena dell'arresto superiore nel massimo ad un anno, ovvero nel minimo a sei mesi, ma nel contempo obbligano a ricomprendere nel quadro applicativo della contravvenzione di "*Incauto acquisto*" anche condotte dolose aventi ad oggetto proventi di origine contravvenzionale, ma relative a fattispecie sanzionate al di sotto di tali limiti edittali. Gli esempi concreti di queste situazioni sono vari. Si è così fatto riferimento a condotte aventi ad oggetto munizioni per arma comune da sparo o armi bianche c.d. proprie (art. 697 c.p.), ovvero beni derivanti da incauto acquisto (art. 712 c.p.) o dall'esercizio di giochi d'azzardo (artt. 718 e 720 c.p.), ovvero informazioni privilegiate e comunicazioni riservate in violazione del divieto di c.d. tipping-off (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 231/2007), oppure cose derivanti dalla rimozione o distacco di opere da beni culturali o dall'uso illecito di tali beni (artt. 169 e 170 d.lgs. n. 42/2004), ovvero ancora dall'acquisto o trasferimento di immobili con opere edilizie realizzate con l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni o dei regolamenti edilizi, degli strumenti urbanistici o del permesso di costruire (ex art. 44 lett. a, d.lgs. n. 380/2001).

Con la recente riforma si riapre così la necessità di ritrovare una plausibile linea differenziale tra le due fattispecie. Da un lato, infatti, se l'incauto acquisto rappresenta un reato esclusivamente colposo, sulla falsa riga di quanto già si osservava in passato, appare certamente incongruo punire in base all'art. 712 c.p. l'acquisto colposo di cose di sospetta provenienza, qualora esse provengano da contravvenzioni sanzionate al di sotto dei limiti oggi previsti per la

---

*monio*<sup>8</sup>, Milano, 2021, 280; LONGOBARDO, *Ricettazione*, in *I reati contro il patrimonio*, diretto da Fiore, Torino, 2010, 784.

<sup>26</sup> V. Cass., Sez. un., 26 novembre 2009, n. 12433, cit., e la dottrina già citata *supra*, n. 6.

rilevanza della “*Ricettazione*”, e non ritenere compreso, viceversa, in alcuna fattispecie l’acquisto doloso delle medesime cose, laddove l’agente abbia la consapevolezza di tale illecita provenienza. Dall’altro lato, tuttavia, sarebbe parimenti incongruo circoscrivere la punibilità per colpa del reato di “*Incauto acquisto*” alle sole cose provenienti da delitti o da contravvenzioni non rientranti nel nuovo art. 648 c.p., ammettendone però la configurabilità dolosa per tutte le contravvenzioni residue, così come parrebbe paradossale ritenere non punibile l’acquisto doloso di cose provenienti da contravvenzione (per quelle escluse dall’art. 648 c.p.), lasciando invece punibile ex art. 712 c.p. la meno grave ipotesi dell’acquisto colposo delle medesime cose.

Come si è rilevato, «palese è, quindi, la sperequazione che si è venuta a determinare tra le due fattispecie. Da tale punto di vista, allora, ben più opportuno sarebbe stato un intervento riformatore che, per mantenere intatti l’armonia normativa e l’equilibrio tra le due norme, avesse esteso la punibilità della ricettazione (e quindi anche dei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio) a tutti, indistintamente, i reati presupposto di natura contravvenzionale, senza limitazione alcuna»<sup>27</sup>.

L’incongruenza sistematica complessiva, tra l’altro, presenta aspetti di evidenza anche alla luce di quanto può essere oggi apprezzato nell’indicato riferimento alle contravvenzioni in materia ambientale. Nel caso della contravvenzione relativa alla “*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*”, laddove si tratti di “rifiuti pericolosi”, la sanzione prevista all’art. 256, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 152/2006 rientra nei limiti previsti dalle norme in tema di riciclaggio e quindi, a questo fine, risultano rilevanti eventuali proventi illeciti derivanti da tale attività abusiva. Laddove invece si tratti di “rifiuti non pericolosi”, la sanzione prevista all’art. 256, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 152/2006 è inferiore alla soglia edittale sopra indicata, lasciando così irrilevanti, secondo le odierne disposizioni in parola, eventuali condotte di “ricettazione”, ovvero di “sostituzione”, “trasferimento” o “impiego” di proventi illeciti di tale attività; condotte che, però, laddove realizzate da persona estranea alla commissione del reato-

---

<sup>27</sup> Questa la conclusione di PESTELLI, *op. cit.*, 55. Sul punto v. ora anche BELLAGAMBA, *La riforma*, cit., 447.



presupposto, verrebbero ad integrare il delitto di “*Favoreggiamento reale*” ex art. 379 c.p., pur sanzionato solo con pena pecuniaria.

La preferenza per la soluzione adottata con la riforma in esame è stata inoltre commentata negativamente anche in ragione di un ulteriore riflesso critico. A questo riguardo si è infatti notato come alcune tra le contravvenzioni sopra richiamate, che risultano così escluse dall’odierna sfera di applicabilità di tutti i delitti “lato sensu” di riciclaggio, appaiono parimenti rientrare nel campo di quelle eccezioni, che la normativa europea imponeva agli Stati membri di considerare quali reati-presupposto, anche laddove sanzionate con pene inferiori ai limiti indicati all’art. 2, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2018/1673<sup>28</sup>. Ferma la limitata riscontrabilità pratica di queste ipotesi, sullo sfondo si prospetta pertanto un residuo margine di insufficienza dell’intervento italiano di attuazione della normativa comunitaria, con profili di incongruenza parimenti suscettibili di dare spazio a questioni di legittimità costituzionale anche *in malam partem*<sup>29</sup>.

5. (segue): b) *la dubbia individuazione di “delitti colposi” suscettibili di generare proventi illeciti concretamente “riciclabili”*. Nell’insieme, comunque, gli effetti dell’ampliamento della tipologia dei reati-presupposto alla sfera degli illeciti colposi non pare destinata a determinare riflessi applicativi di particolare rilevanza. L’indicazione è d’altronde conforme a quanto rilevabile anche in ottica comparatistica. L’esperienza riscontrabile in ordinamenti stranieri già da tempo caratterizzati da una estensione della punibilità delle condotte di riciclaggio anche al caso di proventi da reati colposi fornisce, infatti, evidenza di un limitatissimo spazio di rilevanza pratica di queste ipotesi<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Il riferimento è soprattutto alle eccezioni relative al «traffico illecito di armi», al «traffico illecito di beni rubati e altri beni», all’«abuso di informazioni privilegiate» e al «terrorismo» previste dall’art. 2 n. 1), lett. b), f), g) ed u) della Direttiva.

<sup>29</sup> Anche su questi ulteriori riflessi v. ancora le osservazioni di PESTELLI, *op. cit.*, 57, riprese ora anche da BELLAGAMBA, *La riforma*, cit., 447, in nota.

<sup>30</sup> Con riferimento all’esperienza applicativa dell’ordinamento spagnolo, v. in generale ABEL SOUTO, *El delito de blanqueo en el Código penal español*, Barcelona, 2005; VIDALES RODRIGUEZ, *Blanqueo, ¿qué es blanqueo?* (Estudio del artículo 301.1 del Código penal español tras la reforma de la L.O. 5/2010), in *Revista General de Derecho penal*, 2012, 1 ss.

Problematica in parte più complessa potrebbe, invece, risultare apprezzabile nel campo dei delitti colposi, qualora dovesse essere riconsiderata in questa prospettiva la *vexata questio*, che già ha interessato i delitti di “*Omicidio colposo*”, ex art. 589 c.p., e di “*Lesioni gravi o gravissime*”, ex art. 590, comma 3, c.p., commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, valutati con riferimento alla responsabilità da reato degli enti dettata dal D.Lgs. n. 231/2001. Come è noto, con riguardo a queste ipotesi di reato, la giurisprudenza è giunta oggi a riconoscere la possibilità di considerare quale riflesso economico positivo del “fatto” colposo «il risparmio di costi per l’ente, in particolare relativi alle consulenze in materia, agli interventi strumentali necessari, nonché alle attività di formazione e informazione del personale»<sup>31</sup>. La questione potrebbe, allora, porsi anche con riguardo ai profili di rilievo per l’integrazione dei reati di riciclaggio<sup>32</sup>, in considerazione di quanto espressamente indicato dalla stessa Direttiva (UE) 2018/1673, circa la necessità di un allineamento con l’ampia definizione di «provento» di cui alla Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Ed il punto appare senz’altro rilevante, giacché, come è noto, con quest’ultima Direttiva la nozione di «provento» è stata identificata in «ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile».

A ben vedere, sullo sfondo di questa ipotetica questione sembrano cogliersi implicazioni in parte analoghe a quelle che già hanno contraddistinto il complesso dibattito sulla configurabilità dei delitti di “*Riciclaggio*” ed “*Autoriciclaggio*” con riferimento a proventi illeciti derivanti da reati fiscali. Anche in questo caso, infatti, si è discusso a lungo circa la possibilità di ravvisare l’integrazione delle condotte di “sostituzione”, “trasferimento” o “impiego” di proventi illeciti, con riguardo a somme di “denaro” che possano essere identificate come derivanti dal risparmio d’imposta ottenuto da pregressi reati di rilievo tributario<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> Cass., Sez. IV, 19 febbraio 2015, n. 18073, in *Guida dir.*, 2015, 96.

<sup>32</sup> In termini formalmente adesivi rispetto a questa possibilità interpretativa v. ora SANTORIELLO, *op. cit.*, 12 ss.

<sup>33</sup> Per una ampia sintesi del dibattito v. DELL’OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, To-

Come è noto, con riferimento al delitto di “*Riciclaggio*”, la questione ha trovato risposta affermativa da parte della Corte di Cassazione<sup>34</sup>, ma nell’ambito di sentenze che hanno ammesso tale assunto solo in termini generali ed astratti, senza però dare seguito al concreto accertamento di fatti penalmente sanzionati. Il problema si è poi riproposto con ancora maggiore rilevanza a seguito della introduzione del nuovo delitto di “*Autoriciclaggio*”, ma il dibattito è rimasto circoscritto solo a livello dottrinale<sup>35</sup>, giacché, anche in questo caso non risultano sentenze che abbiano concretamente accertato fatti così più specificamente caratterizzati.

Nel merito, non appare comunque condivisibile una risposta genericamente affermativa o negativa. La sussistenza tipica di una condotta di “riciclaggio” non è concretamente apprezzabile se non con riferimento ad un oggetto materiale (sia questo “denaro, beni od altra utilità”), che risulti altrettanto concretamente identificabile quale effettivo oggetto della condotta riciclatoria. Detto in altre parole: l’oggetto materiale di qualunque reato di riciclaggio deve risultare concretamente identificabile nella sua reale dimensione oggettiva (e, quindi, quale vero e proprio requisito di tipicità) già prima della ipotetica condotta di “impiego”, “sostituzione” o “trasferimento”. Nel caso di un reato fiscale che comporti un accrescimento patrimoniale del soggetto agente (si pensi, ad esempio, ad un caso di somme derivanti dall’emissione di false fatture), la provenienza illecita consente di portare ad una identificazione concreta dell’oggetto di natura patrimoniale in relazione al quale (pur con tutti i problemi pratici inevitabilmente connessi alla natura fungibile del denaro ed agli effetti di successiva “confusione” nel patrimonio complessivo del soggetto agente) è in seguito possibile anche configurare la commissione di una tra le indicate condotte di “impiego”, “sostituzione” o “trasferimento”. Laddove

---

rino, 2017, 115 ss.

<sup>34</sup> V. Cass., Sez. II, 17 gennaio 2012, n. 6061, in *DeJure*, e, più di recente, Cass., Sez. II, 9 settembre 2020, n. 30889, in *Cass. pen.*, 2021, 2077 ss.

<sup>35</sup> V. D’AVIRRO-GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 135 ss.; DELL’OSSO, *op. cit.*, 115 ss.; GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 2 ss.; MAUGERI, *L’autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari*, in *Punire l’autoriciclaggio. Come, quando e perché*, a cura di Mezzetti-Piva, Torino, 2016, 101 ss.; ID., *La lotta all’evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio* (nota a Cass., Sez. un., 29 maggio 2014, n. 33451), in *Dir. pen. cont.*, 2015, 207 ss. Più di recente v. anche l’approfondita indagine di CIVELLO, *op. cit.*, 231 ss.

invece il pregresso reato fiscale non abbia comportato un incremento patrimoniale, ma solo un più generico ed indeterminato risparmio di spesa, non è concretamente possibile circoscrivere il “bene” di provenienza illecita così entrato a fare parte del patrimonio del soggetto agente, sul quale solo dovrebbe potersi configurare una successiva condotta di “impiego”, “sostituzione” o “trasferimento”<sup>36</sup>.

In parallelo con questa osservazione, un ragionamento del tutto identico ci pare oggi riproponibile anche nel caso di delitti di “*Omicidio colposo*”, ex art. 589 c.p., e di “*Lesioni gravi o gravissime*”, ex art. 590, comma 3, c.p., commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Pure in questo caso, infatti, anche laddove sia astrattamente quantificabile un risparmio di costi calcolato sulla base di quanto sarebbe stato altrimenti necessario spendere per consulenze, interventi strumentali od altre attività di formazione e informazione del personale con le quali sarebbe stato possibile prevenire ed evitare l’evento lesivo che integrerebbe il reato-presupposto, non è in concreto possibile circoscrivere ed identificare il denaro che (anche se in seguito “confuso” nel patrimonio complessivo del soggetto agente) possa fungere da “oggetto materiale” di una successiva condotta di riciclaggio.

6. (segue): c) *L’attuale dimensione necessariamente “dolosa” dei reati di riciclaggio e la mantenuta irrilevanza del “riciclaggio colposo”*. Nessuna implicazione diretta, quanto meno sul piano della disciplina normativa, pare invece riferibile alla dimensione più marcatamente soggettiva delle singole fattispecie (qui sempre intese in senso lato) di riciclaggio.

Anche a questo riguardo, in effetti, il legislatore europeo era stato molto chiaro ed esplicito, ribadendo in termini inequivocabili, nell’incipit del “13° considerando”, che: «La presente direttiva è volta a qualificare come reato il riciclaggio qualora sia commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni derivano da un’attività criminosa».

---

<sup>36</sup> Conclusione analoga viene ora raggiunta anche da CIVELLO, *op. cit.*, 246 s., il quale motiva questa soluzione interpretativa anche sulla scorta di una ritenuta non sovrapponibilità con la nozione di “provenienza illecita” parimenti rilevante ai fini della confisca.

Sotto altro profilo va, però, parimenti riconosciuto, che, a differenza di quanto previsto nella precedente Direttiva 2005/60/CE, con la Direttiva (UE) 2018/1673 il legislatore europeo ha aperto gli spazi, sia alla possibilità di ammettere un accertamento della componente dolosa anche sulla scorta di riscontri oggettivi di tipo indiretto<sup>37</sup>, sia, inoltre, alla possibilità di «stabilire, ad esempio, che il riciclaggio commesso con leggerezza o per negligenza grave costituisce reato»: ed è per l'appunto in questa prospettiva di più ampia e rigorosa criminalizzazione del fenomeno del riciclaggio, che all'art. 3, paragrafo 2, della Direttiva era stata espressamente prevista la possibilità per i singoli Stati membri di adottare altre misure necessarie per garantire che le condotte tipiche elencate nello stesso art. 3 della Direttiva potessero essere considerate penalmente rilevanti anche quando «l'autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un'attività criminosa».

A differenza, tuttavia, di quanto da tempo previsto in altri ordinamenti<sup>38</sup>, come in particolare quello tedesco<sup>39</sup> e quello spagnolo<sup>40</sup>, il legislatore italiano

---

<sup>37</sup> Sempre nell'ambito del "13° considerando", si precisa, infatti, che: «all'atto di valutare se i beni derivano da un'attività criminosa e se la persona ne era consapevole, dovrebbero essere prese in considerazione le specifiche circostanze del caso, ad esempio il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell'imputato e la contiguità temporale tra attività criminosa e acquisizione dei beni. L'esistenza dell'intenzione e della consapevolezza può essere dedotta da circostanze materiali oggettive».

<sup>38</sup> Per un quadro generale v. già ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997, 188 ss.; più di recente v. DELL'OSSO, *op. cit.*, 270 ss.

<sup>39</sup> V. il § 261, comma 6, dello *Strafgesetzbuch*, laddove si punisce la commissione delle condotte tipiche del reato di riciclaggio, da parte di chi «ometta colpevolmente di riconoscere che si tratta di un oggetto» di provenienza illecita. Su questa disciplina v. in generale BOTTKE, *Leichtfertige Geldwäsche nach § 261 Abs. 5 StGB, insonderheit von Bankangehörigen*, in *Brennpunkte des Steuerrechts: Festschrift für Wolfgang Jakob, zum 60. Geburtstag*, a cura di Hörmann, Augsburg, 2001, 45 ss.; nella letteratura di lingua italiana v. MAIWALD, *Profili problematici del riciclaggio in Germania e Italia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 369 ss. Di rilievo appare altresì il fatto che, proprio in ragione della delicata ricaduta applicativa che si viene così a determinare in relazione ad ogni corresponsione di somme che possa essere effettuata da persona imputata in sede penale, la normativa tedesca ha previsto una espressa regola di esclusione della responsabilità per colpa per il pagamento degli onorari percepiti da avvocati difensori: sul punto v. per tutti v. AMBOS, *Annahme „bemakelten“ Verteidigerhonorars als Geldwäsche?*, *JZ*, 2002, 70 ss. Per un quadro aggiornato delle problematiche sottese a questa fattispecie v. SCHOLZ, *Die Auswirkungen des Geldwäschegesetzes (GwG) auf die leichtfertige Geldwäsche gemäß § 261 Abs. 5 StGB*, Köln, 2020.

<sup>40</sup> V. l'art. 301 del *Código penal*, nell'ambito del quale, al comma 3, si punisce l'ipotesi di commissione «con grave imprudenza» dei fatti di riciclaggio. Con riferimento a questo aspetto dell'ordinamento spagnolo, v. in generale DEMETRIO CRESPO, *El blanqueo imprudente: algunas reflexiones sobre normativa de prevención y deber de cuidado*, in *V Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero*, a cura di Abel Souto-Sánchez Stewart, Valencia, 2018, 227 ss.; FABIÁN CAPARRÓS,

non ha mai dato spazio ad una estensione della punibilità delle condotte di riciclaggio anche alla sfera dei comportamenti meramente colposi<sup>41</sup>.

Tale profilo di novità ha però generato alcune fondate ragioni di incertezza e di perplessità e, in particolare, ha fatto rilevare il rischio di «tracimazioni applicative tanto care all'odierno diritto vivente, con erosione della funzione selettiva del dolo»<sup>42</sup>.

In effetti, già con riferimento al previgente quadro di disciplina dei delitti in tema di «riciclaggio», la giurisprudenza ha più volte ammesso la possibilità di riconoscere gli estremi della relativa componente dolosa, anche nei casi di mero «dolo eventuale»: così, in particolare, «quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito»<sup>43</sup>; ovvero «quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile (ma non come certa) l'esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare all'azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire "costi quel che costi", mettendo

---

*Consideraciones dogmáticas y político-criminales sobre el blanqueo imprudente de capitales*, in *Revista General de Derecho penal*, 2011, 11 ss.; ID., *Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)*, in *Iustitia*, 2010, 59 ss.; VARELA, *Razón filosófico-política a favor de la criminalización del blanqueo de capitales imprudente*, in *Revista de derecho penal y criminología*, 2016, 225 ss. Nella letteratura italiana v. altresì DELL'OSSO, *op. cit.*, 268 ss.

<sup>41</sup> Da questo punto di vista, l'unico spazio di rilevanza potrebbe essere colto nella generica contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., che tuttavia, essendo circoscritta alle sole condotte di «acquisto» e di «ricezione» di «cose» di provenienza illecita, pur potendo rientrare tra le condotte di «riciclaggio» indicate all'art. 3 della Direttiva (UE) 2018/1673, non pare correttamente suscettibile di essere annoverata tra le fattispecie volte ad operare sul piano della repressione e della prevenzione del fenomeno del «riciclaggio».

Nell'ambito di precedenti occasioni di dibattito sulle riforme nazionali in tema di riciclaggio, l'idea di introdurre anche in Italia una fattispecie di riciclaggio «colposo» è stata vista con favore da PANSA, *Difesa dell'ordine pubblico ed efficienza del sistema bancario: un duetto conciliabile*, in *Antiriciclaggio: la legalità come valore di mercato*, a cura di Masciandaro, Roma, 2000, 69. In posizione contraria v. per tutti MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004, 71. Per altri riferimenti critici a questa ipotetica estensione v. ora VITALE, *Riciclaggio e prevedibilità della risposta penale: interpretazioni giurisprudenziali dubbie e soluzioni de jure condendo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2021, 671.

<sup>42</sup> GIUNTA, *op. cit.*, 354.

<sup>43</sup> V. Cass., Sez. II, 28 maggio 2018, n. 36893, in *DeJure*, principio nella specie riferito ad un caso nel quale risultavano noti all'imputato alcuni indici rivelatori della provenienza delittuosa della cospicua somma investita, quali l'allocazione dei fondi in Paesi "off shore" e l'intestazione a soggetti giuridici costituiti per impedire l'individuazione del reale beneficiario. Nello stesso senso v. anche Cass., Sez. V, 17 aprile 2018, n. 21925, in *Cass. pen.*, 2018, 4236 ss.

cioè in conto la realizzazione del fatto»<sup>44</sup>; e così ricollegando questi principi anche al rilievo in forza del quale si è ritenuto, che «la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi e univoci da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata»<sup>45</sup>.

Questo orientamento interpretativo ha spesso trovato critiche e resistenze sul fronte dottrinale<sup>46</sup>, ma di certo non è risultato del tutto incompatibile con le caratteristiche specifiche delle relative fattispecie incriminatrici. Recenti approfonditi studi sull'argomento hanno effettivamente concordato sulla possibilità di ammettere un pur limitato spazio per il dolo eventuale. A questo riguardo si è infatti precisato, che «la pregnanza della condotta, debitamente valorizzata, esclude che l'agente possa dubitare della liceità dei proventi, non però della specifica origine delittuosa. Su questo ultimo segmento è dunque possibile immaginare uno stato di incertezza suscettibile di essere risolto nel senso del dolo eventuale. In sede di accertamento è però necessaria un'indagine mirata, che consenta di verificare che il soggetto abbia davvero acconsentito anche ad una derivazione delittuosa dei proventi»<sup>47</sup>.

Di certo, questa dilatazione della componente dolosa non è pienamente conforme al rilievo necessariamente "intenzionale" che lo stesso legislatore europeo ha sempre collegato alla dimensione primaria del fenomeno del riciclaggio. Si tratta, tuttavia, di orientamento interpretativo, che può trovare spazio nella prospettiva di più ampia repressione del fenomeno che, come visto, la stessa Direttiva (UE) 2018/1673 ha poi espressamente ammesso.

Vero è, però, che, come si è fatto notare proprio a commento dell'ultima riforma «in relazione alle fattispecie da ultimo menzionate, questa conclusione non è priva di criticità, non solo per la difficoltà di tracciare il confine tra il

---

<sup>44</sup> V. Cass., Sez. II, 7 ottobre 2016, n. 52241, in *www.ilpenalista.it*, 4 gennaio 2017, con la quale si è altresì precisato che «il dolo, nella forma eventuale, non è escluso dalla circostanza che l'agente si sia rappresentato più possibili e diversi epiloghi della propria condotta, assumendo rilievo che egli comunque agisca accettando il rischio del verificarsi di uno di questi».

<sup>45</sup> V. Cass., Sez. II, 5 giugno 2015, n. 27806, in *Guida dir.*, 2015, 78 ss.

<sup>46</sup> V. in particolare ZANCHETTI, *op. cit.*, 188 ss.; più di recente v. RONCO, *Dolo, colpa, responsabilità oggettiva per il delitto di riciclaggio*, in *Ind. pen.*, 2013, 11 ss.

<sup>47</sup> DELL'OSSO, *op. cit.*, 131.

dolo eventuale e la leggerezza in cui tutti possiamo incorrere. L'imputazione a titolo di dolo eventuale ha l'effetto di ampliare la portata del divieto, facendolo scattare in presenza del semplice sospetto della provenienza illecita<sup>48</sup>. Su queste basi è, quindi, evidente la potenziale dilatazione applicativa, che rischia di essere registrata a fronte del rilevato allargamento della sfera di provenienza illecita dell'oggetto materiale dei reati di riciclaggio anche a fattispecie (sia delitti, che contravvenzioni) di natura meramente colposa. A fronte, infatti, della stessa difficile individuazione di reati così concretamente rilevanti, il rischio è che si venga a dare spazio ad uno stato di dubbio pressoché sempre riscontrabile, favorendo un meccanismo di implicita inversione dell'onere di prova e caricando in capo all'accusato il compito di dimostrare di avere agito nell'assenza di "ogni ragionevole dubbio"<sup>49</sup>.

7. (segue): d) *Gli ulteriori profili di criticità tecnica e di asimmetria sanzionatoria nella disciplina dei fatti di "particolare tenuità", nella correlazione con attività di "criminalità organizzata" e nella previsione dell'"autoriciclaggio".* La molteplicità delle ricadute sistematiche conseguenti ai tanti interventi correttivi che sono stati introdotti con il Decreto Legislativo n. 195/2021 va, comunque, al di là di questo primo quadro d'insieme.

Un ulteriore aspetto di dubbia valutazione ed interpretazione è stato colto nei risvolti conseguenti alla scelta legislativa di intervenire in forma circoscritta rispetto a casi nei quali i fatti possano rilevarsi di particolare tenuità. A questo riguardo, come già rilevato, il sistema previgente è stato modificato solo con riferimento al delitto di "Ricettazione", che già prevedeva una disposizione per fatti di "particolare tenuità", disposizione che è stata oggi corretta, spostandola al quarto comma dell'art. 648 c.p., con l'aggiunta di una diversa cornice edittale di pena, più ridotta (pena della reclusione sino a tre anni e della

---

<sup>48</sup> GIUNTA, *op. cit.*, 354.

<sup>49</sup> Riflessi applicativi particolarmente delicati e problematici si vengono così necessariamente a determinare anche con riferimento alla parallela disciplina sulla responsabilità da reato degli enti collettivi: in argomento v. in particolare SANTORIELLO, *op. cit.*, 13 ss., nonché RAZZANTE, *L'impatto del d.lgs. 195/2021, attuativo della Direttiva 2018/1673/UE e recante lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: la responsabilità di impresa si allarga?*, in *Rivista231*, 2022, 29 ss.



multa sino a euro 800), «nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione».

Come in precedenza, la disposizione risulta richiamata anche per il delitto di “*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*”, nell’ambito di quello che oggi corrisponde al comma 4 dell’art. 648-ter c.p., ma con effetto attenuante indifferenziato e che, come prima, rimane limitato dalla formula generica («la pena è diminuita») che richiama all’art. 65 c.p.

Nessuna modifica è stata invece prevista, sia con riferimento al delitto di “*Riciclaggio*”, sia per quello di “*Autoriciclaggio*”.

Varie le critiche e le incertezze suscitate da questo ulteriore dato di novità. Da un primo punto di vista, si è dubitato circa la natura autonoma, ovvero circostanziale, di questa nuova fattispecie descritta al quarto comma dell’art. 648 c.p. Una prima opinione ha ritenuto deporre a sostegno della classificazione quale fattispecie autonoma «il collegamento della più favorevole cornice di pena al “fatto” nel suo complesso. D’altro canto», si è osservato, «se si trattasse di circostanze attenuanti il loro bilanciamento con eventuali aggravanti concorrenti avrebbe l’effetto di vanificarne la previsione, consentendo che la pena massima raggiunga ugualmente gli apici edittali oltremodo elevati previsti dalle fattispecie generali»<sup>50</sup>. Opinione diversa è stata, invece, formulata da chi ha optato per il riconoscimento di una circostanza attenuante, «orientando verso questa soluzione numerosi indici, di stampo formale o sostanziale, a valenza meramente indiziante o probante, tra cui, senz’altro, la tecnica di descrizione dell’enunciato normativo, che lascia in evidenza il reato-base senza procedere ad una tipizzazione ex novo dell’elemento specializzante»<sup>51</sup>.

Come già osservato, in questi casi è arduo voler ricercare indici univoci utili a distinguere tra circostanze ed elementi costitutivi di una autonoma figura di reato. Nell’insieme pare, tuttavia, che, proprio in correlazione con quanto si è potuto già apprezzare con riferimento alla natura autonoma della

<sup>50</sup> GIUNTA, *op. cit.*, 355. Per questa opinione v. anche PESTELLI, *op. cit.*, 62.

<sup>51</sup> BELLAGAMBA, *In dirittura d’arrivo*, cit., § 3; e ora ID., *La riforma*, cit., 453. In questo caso appare, invero, del tutto condivisibile il richiamo operato alla conferma interpretativa ricavabile anche da alcune pronunce della Corte costituzionale riferite alla previgente disposizione dell’art. 648, comma 2, c.p.: in particolare, Corte cost., 26 febbraio 2014, n. 105, in *Giur. cost.*, 2014, 1855 ss., con nota di BERNASCONI, *L’ennesimo colpo inferto dalla Corte costituzionale alle scelte legislative in tema di comparazione delle circostanze*.

fattispecie attenuata oggi prevista al nuovo secondo comma dell'art. 648 c.p., nel caso di specie appaia, invece, più corretto optare per il riconoscimento della natura circostanziale della disposizione. La pregnanza commisurativa che, in questi casi, dovrebbe comunque caratterizzare il riscontro oggettivo della particolare tenuità del fatto, dovrebbe parimenti orientare il vaglio discrezionale del giudice relegando a casi veramente eccezionali la possibilità di una prevalenza di ipotetiche aggravanti concorrenti.

L'innovazione è stata comunque criticata anche perché, «così facendo, la riforma sembrerebbe voler escludere che la particolare tenuità possa rilevare, *sub specie* di non punibilità, ai sensi dell'art. 131-bis c.p.», risultando perciò «ingiustamente preclusiva di un trattamento generale più favorevole», e quindi apparendo «non immune da censure di incostituzionalità perché introduttiva di una disciplina di disfavore priva di ratio»<sup>52</sup>.

In ottica in parte diversa, ulteriori critiche sono state, tuttavia, riferite anche alla scelta legislativa di non prevedere nulla di analogo con riferimento ai paralleli delitti di “*Riciclaggio*” e di “*Autoriciclaggio*”, «atteso che le previsioni incriminatrici di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. sono certamente caratterizzate da un'omogeneità contenutistica e da una prossimità assiologica maggiori rispetto al binomio ricettazione-reimpiego»<sup>53</sup>.

Si tratta, invero, di rilievi che appaiono senz'altro fondati e che bene esprimono l'evidenza di un perdurante profilo di disomogeneità complessiva dell'attuale disciplina generale delle fattispecie in esame.

Soluzione opinabile è stata infine colta anche nella scelta legislativa che ha portato ad escludere la necessità di alcune specifiche esigenze correttive.

In un primo caso, questa linea di inazione è stata adottata con riferimento all'ipotesi aggravante indicata all'art. 6, par. 1, lett. della Direttiva (UE) 2018/1673 ed è stata motivata in ragione del fatto che, «anche a prescindere dall'esistenza nel nostro ordinamento delle aggravanti di cui agli artt. 61-bis e 416-bis.1 c.p.», grazie alla previsione esplicita dei reati associativi ex art. 416 e 416-bis c.p. «nel caso di delitto di riciclaggio commesso nell'ambito di una

---

<sup>52</sup> GIUNTA, *op. cit.*, 355.

<sup>53</sup> PESTELLI, *op. cit.*, 63, così riprendendo e condividendo la precedente critica di BELLAGAMBA, *In dirittura d'arrivo*, cit., § 2, ora riproposta anche in ID., *La riforma*, cit., 452.

organizzazione criminale sarebbe comunque configurabile un concorso di reati, tale da determinare una pena in concreto più alta rispetto a quella irrogabile per il solo delitto di riciclaggio»<sup>54</sup>.

Come è stato fondatamente osservato, una analisi meno sommaria della questione avrebbe, tuttavia, reso evidente, che questo effetto aggravante non è in concreto applicabile nel caso in cui «le risorse di genesi criminale figurino come provento dell'associazione in sé e per sé considerata», atteso che, in questa ipotesi, «gli associati, giacché autori del reato-presupposto, non potranno essere ritenuti responsabili dei delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter c.p., in quanto “fruitori” della clausola di riserva tradizionalmente conosciuta come *privilegio dell'autoriciclaggio*»<sup>55</sup>.

Oggetto di critica è stata, inoltre, anche una seconda deliberata omissione del nostro legislatore, laddove si è ritenuto di non introdurre una disposizione espressa in ordine alla configurabilità dei reati “lato sensu” di riciclaggio anche se commessi su “beni immateriali” non incorporati in un supporto materiale. Nella specie, la decisione è stata motivata in ragione dei recenti approdi giurisprudenziali, che, con riferimento ai delitti contro il patrimonio, hanno portato ad estendere il concetto di “cosa” rilevante per la commissione del reato di “*Appropriazione indebita*” anche a semplici “dati informatici” o “files”<sup>56</sup> ed hanno ulteriormente chiarito, che, nel reato di “*Ricettazione*”, il “profitto”, verso il quale deve essere proiettato il dolo specifico dell'agente”, «è configurabile ogni qualvolta, per effetto del reato, il patrimonio del soggetto agente si incrementi di un bene dal quale il medesimo possa trarre un van-

<sup>54</sup> Relazione illustrativa dello *Schema di decreto legislativo* trasmesso dal Governo alla Presidenza del Senato in data 6 agosto 2021, cit., 5.

<sup>55</sup> Così BELLAGAMBA, *La riforma*, cit., 449, anche sulla scorta di quanto in tal senso affermato da Cass., Sez. un., 27 febbraio 2014, n. 25191, in *questa Rivista*, 2015, 3, con nota di INGRAO, *Il rapporto fra i delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali e il delitto di associazione mafiosa. L'approdo delle Sezioni unite*, e in *www.penalecontemporaneo.it*, 17 settembre 2014, con nota di AMORE, *Il punto e l'accapo sull'autoriciclaggio dei proventi delle consorterie criminali di stampo mafioso dopo le SS.UU. n. 25191 del 2014*.

<sup>56</sup> V. Relazione illustrativa dello *Schema di decreto legislativo* trasmesso dal Governo alla Presidenza del Senato in data 6 agosto 2021, cit., 4, ove, a questo riguardo, si opera un richiamo esplicito a quanto affermato da Cass., Sez. II., 7 novembre 2019, n. 11959, in *Cass. pen.*, 2020, 4152 ss.

taggio e, quindi, di un bene in sé idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economica o spirituale»<sup>57</sup>.

Al di là dell'effettiva rilevanza critica di questa omissione<sup>58</sup>, da parte di altre voci è stata invece ritenuta del tutto incomprensibile la mancata correzione del reato di "Autoriciclaggio", laddove, per effetto del generico rinvio all'ultimo comma all'art. 648 c.p. che è oggi ancora contenuto nell'648-ter.1, comma 7, c.p., si configura l'astratta possibilità di punire per questo reato anche chi abbia commesso il reato-presupposto in condizioni di non imputabilità. In questa situazione, si è osservato, «siamo dinanzi, come è facilmente intuibile, ad un effetto *incontrollato* e - si immagina - "preterintenzionale" dell'abuso del ricorso alla tecnica del rinvio per *relationem*: ciò che si confà ai delitti di ricettazione/riciclaggio ed impiego, che si radicano per l'appunto sull'alterità tra autore del delitto presupposto ed autore di quello conseguente, non può risultare parimenti appropriato per una figura criminosa, la cui nota distintiva è proprio quella della *coincidenza*, sul versante del soggetto attivo, tra il protagonista della fase "prodromica" e quello della fase successiva, al punto che nessuno dubita della sua natura di reato *proprio* o a *soggettività qualificata*»<sup>59</sup>.

L'osservazione non è però oggettivamente inappuntabile. L'astratta condivisibilità del ragionamento può infatti essere revocata in dubbio, laddove, prima ancora che al disvalore soggettivo dell'autore, si presti attenzione al disvalore oggettivo della condotta di successivo riutilizzo del bene: da questo punto di vista, ancorché posta in essere da chi ha la disponibilità di beni di provenienza illecita da lui conseguiti in situazione di non imputabilità, nella specie rimane comunque rilevabile una condotta di successiva volontaria utilizzazione di tali beni in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Anche in questo caso, ad di là della non punibilità per il reato-presupposto, la condotta presenta pertanto profili di concreta offensività per l'ordine econo-

---

<sup>57</sup> V. Relazione illustrativa dello *Schema di decreto legislativo* trasmesso dal Governo alla Presidenza del Senato in data 6 agosto 2021, cit., 4, con plurimi richiami giurisprudenziali.

<sup>58</sup> In questo caso, perplessità sulla mancata previsione di una norma *ad hoc* sono state espresse da PE-SELLI, *op. cit.*, 57 ss., che però riconosce trattarsi di aspetto suscettibile di essere risolto anche in sede meramente interpretativa.

<sup>59</sup> Così BELLAGAMBA, *La riforma*, cit., 453.

mico e la lealtà della concorrenza e, quindi, non è così «facilmente intuibile» la ritenuta “assurdità” di questa punizione.

Ciò, tanto più, se si considera che la stessa Direttiva (UE) 2018/1673 ha espressamente dato atto della necessità per gli Stati membri di assicurare che «taluni tipi di attività di riciclaggio siano perseguibili anche quando sono commessi dall'autore dell'attività criminosa che ha generato i beni («autorici-claggio»)), precisando altresì che, «in tali casi, laddove l'attività di riciclaggio non si limiti alla mera detenzione o utilizzazione di beni, ma ne implichi anche il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la dissimulazione, da cui derivi un danno supplementare oltre a quello già causato dall'attività criminosa, ad esempio mettendo in circolazione beni derivanti da un'attività criminosa e, così facendo, occultandone l'origine illecita, tale attività di riciclaggio dovrebbe essere perseguibile».

Al di là della limitatissima configurabilità pratica di situazioni così caratterizzate, in questa più specifica prospettiva di repressione delle attività di riciclaggio non è pertanto privo di logica ammettere anche in questi casi la punibilità dell'agente.

Vero è, tuttavia, che, diversamente da una asserita sufficienza della disciplina vigente, tale invero da non richiedere interventi correttivi per meglio corrispondere agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, anche questo aspetto rende del tutto evidente l'esigenza di una più chiara riformulazione legislativa dello stesso delitto di “*Autoriciclaggio*”.

8. *Osservazioni conclusive.* A fronte di quanto sin qui emerso da questa pur veloce analisi delle principali innovazioni introdotte dal legislatore italiano con la riforma dettata dal Decreto Legislativo n. 195/2021, il quadro complessivo della disciplina italiana in materia di riciclaggio ci pare quindi rimanga segnato da perduranti profili di criticità.

Di certo, il timore per i riflessi sanzionatori della procedura d'infrazione azionata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano ha fornito lo stimolo per un intervento che non poteva ancora essere disatteso, ma che, forse proprio per questa ragione d'urgenza, si è limitato a correzioni introdotte con una tecnica di tipo prettamente novellistico, perdendo così anco-

ra una volta l'occasione per una più generale rimodulazione della disciplina complessiva<sup>60</sup>.

Come visto, tuttavia, nella dimensione attuale delle singole figure di reato permangono difetti ereditati da innovazioni legislative, in parte già molto risalenti, che si sono venute progressivamente a sovrapporre nell'assenza di una visione omogenea ed aggiornata. In particolare, a parte la conservata ed incongrua classificazione di tutte queste figure di reato nell'ambito degli illeciti penali posti a tutela del "patrimonio", la stessa configurazione tipica delle singole fattispecie presenta ancora molteplici profili di incongruenza sistematica e sanzionatoria.

Se il fenomeno del riciclaggio deve essere affrontato con particolare attenzione e rigore in quanto forma di manifestazione criminale che, al pari del finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata, «danneggia l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituisce una minaccia per il mercato interno e la sicurezza interna dell'Unione»<sup>61</sup>, il perno del disvalore delle singole fattispecie necessita di essere focalizzato soprattutto sugli effetti delle singole condotte di riciclaggio, nonché sulla tipologia dei settori di attività nell'ambito dei quali tali condotte vengono commesse, ma non già sulla gravità dei reati che danno origine ai proventi illeciti. Da questo punto di vista, come già accennato, a parte la problematicità derivante da una selezione delle "contravvenzioni" suscettibili di generare proventi rilevanti per successive condotte riciclatorie, appare in generale incongruo ogni correttivo sanzionatorio previsto in ragione della natura e/o della gravità del reato presupposto. Anche nell'ottica dei riflessi negativi sul mercato e sulla tutela della libera concorrenza che derivano dal fenomeno del riciclaggio (ivi compresi, ovviamente, anche i casi di autoriciclaggio), più coerente con il disvalore oggettivo delle singole condotte potrebbe risultare la previsione di circostanze attenuanti, non solo nei casi di "particolare tenuità del fatto" (che meglio dovrebbero riacquisire un vero e proprio effetto di non punibilità), ma anche in presenza

---

<sup>60</sup> In senso critico sulla mancata rivalutazione complessiva di questo settore della disciplina nazionale v. anche BELLAGAMBA, *La riforma*, cit., 445.

<sup>61</sup> Così si precisa nel "1° considerando" della Direttiva (UE) 2018/1673.

di determinate soglie quantitative di minore punibilità, parametrize al valore dei beni e/o delle somme concretamente riciclate.

Tutta la materia necessita poi di essere rimodulata limitando aperture indiscriminate verso la criminalizzazione di condotte involontarie, fra queste ricomprendendo anche quelle ipotesi di “dolo eventuale”, che solo in ottica prettamente normativa possono essere equiparate ad una vera e propria volontà coerente con la tipicità dei reati così considerati.

Come è stato fondatamente osservato, tutto ciò «non incide negativamente solo sul principio generale di libertà, che viene compresso di fronte a un dato effettuale non sicuro», ma porta a riflessi potenzialmente suscettibili di generare effetti negativi per lo stesso ambito economico protetto: «far scattare l’obbligo di astensione (quale precipitato del divieto penale) non appena si affaccia il sospetto della provenienza delittuosa del bene significa elevare a regola l’inazione economica, che è un pregiudizio in sé: l’economia è dinamica per natura e la stasi la pregiudica». Proprio per questo, si è aggiunto, «analoghi inconvenienti potranno derivare dall’introduzione dei reati-presupposto colposi, per via della maggiore difficoltà di decifrare dalle caratteristiche dell’oggetto materiale e dai contesti in cui esso si colloca la sua provenienza illecita, la quale si staglia più chiaramente nei quadri di vita caratterizzati dal finalismo della volontà. La scelta politico-criminale di cui si discute può apparire pertanto finanche in contrasto con la tutela del mercato, perseguita dalla summenzionata direttiva»<sup>62</sup>.

L’assunto è assolutamente fondato. Come già sopra osservato, infatti, la penalizzazione di condotte sorrette dal solo dubbio della provenienza illecita scarica in capo a chiunque abbia occasione di intervenire nel processo di distribuzione dei beni e di movimentazione del denaro un dovere di attenzione e prudenza, che, seppure accettabile e giustificato nei limiti entro i quali possa essere imposto attraverso meccanismi sanzionatori di rilievo extrapenale, non appare ragionevole nel momento in cui viene elevato a presupposto per la

---

<sup>62</sup> GIUNTA, *op. cit.*, 355, il quale segnala altresì come possibile via di uscita il ricorso ad una «espressa tipizzazione del dolo nella forma intenzionale (preclusiva di quella eventuale), al fine di bilanciare l’ampliamento della fattispecie oggettiva dei reati in questione con un criterio soggettivo maggiormente selettivo. Una volta bandito il dolo eventuale si scongiurerebbe, ad un tempo, il rischio di una progressiva degradazione di tali figure di reato in fattispecie di fatto colpose»

stessa imputazione dolosa, non già di condotte di ulteriore utilizzo ed immissione nel mercato di tali beni, bensì anche di più generiche condotte di mera gestione degli stessi (in termini di loro “sostituzione” e/o “trasferimento”)<sup>63</sup>.

Una più corretta e funzionale articolazione sanzionatoria della disciplina penale in materia di riciclaggio dovrebbe altresì affrancarsi dalla rilevanza dominante che ancora presentano quei requisiti di ostacolo della provenienza illecita sui quali sono incentrate le principali fattispecie di riferimento. Si tratta, infatti, di aspetti (che, non a caso, la stessa giurisprudenza tende a sfumare) poco rilevanti nella prospettiva di tutela dell’ordine economico e che appaiono giustificabili solo nell’ottica di una tutela della amministrazione della giustizia, che da sola non consente, però, di rendere veramente autonoma l’incriminazione del riciclaggio, liberandola dagli spazi, altrimenti ancora persistenti, di una potenziale violazione del *ne bis in idem*.

Certamente conforme agli obblighi comunitari potrebbe pertanto risultare anche una più generale riforma del sistema complessivo dei reati in materia di riciclaggio, che, pur senza rinunciare (essendo così imposto) alla considerazione (e sanzione) di condotte di “occultamento” o di “dissimulazione” «della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti» di provenienza illecita (così come previsto dall’art. 3 della Direttiva (UE) 2018/1673), assegni però maggiore centralità al delitto di “*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*”, come oggi previsto all’art. 648 ter c.p., liberandone la relativa disciplina da quella clausola di sussidiarietà verso le separate ipotesi di cui agli artt. 648 e 648 bis c.p., che, di fatto, ha relegato ai margini della attenzione giurisprudenziale e della prassi applicativa lo spazio di rilevanza delle condotte di effettivo inquinamento del mercato attraverso l’immissione di proventi illecitamente acquisiti<sup>64</sup>.

Volendo perciò tratteggiare un bilancio delle pur molteplici innovazioni introdotte con il Decreto Legislativo n. 195 dell’8 novembre 2021, il giudizio complessivo può consentire di affermare che, con questo nuovo intervento di

---

<sup>63</sup> Sulla potenziale inutilità di mantenere la previsione di queste condotte v. ora anche l’interessante studio di VITALE, *op. cit.*, 672.

<sup>64</sup> In questo senso v. BELLAGAMBA, *La riforma*, cit., 451.



correzione del sistema previgente, lo Stato italiano è forse riuscito nell'intento di porre un argine alla procedura d'infrazione azionata nei suoi confronti da parte dalla Commissione europea.

Nell'ottica di una moderna e funzionale azione di "lotta al riciclaggio mediante il diritto penale", il processo di revisione normativa necessario per addivenire ad un rinnovato ed efficace riassetto della disciplina oggi vigente appare, però, ancora incompleto. E la giusta via, in questo senso, non può certo essere quella di singoli e frammentati interventi novellistici, ma deve essere percorsa attraverso una rifondazione globale di tutte le fattispecie all'uopo rilevanti, attuata con una pregressa e ben chiara consapevolezza dei beni giuridici sui quali il ricorso al diritto penale deve concentrare il proprio ambito di intervento esclusivo.